

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO
PER L'ATTIVITA' ALBERGHIERA
L'ASSICURAZIONE ALBERGHI

L'ASSICURAZIONE ALBERGHI

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la
Nota informativa**

FONDIARIA - SAI S.p.A.

Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - www.fonditaria-sai.it

FONDIARIA - SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino - www.fonditaria-sai.it

Unipol
GRUPPO

SAI
FONDIARIA
divisione
SAI

NOTA INFORMATIVA
Prodotto L'Assicurazione Alberghi

(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

FONDIARIA-SAI S.p.A., società per azioni di diritto italiano soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

Sede Legale e Direzione in Torino (Italia): 10126 - Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) 0116657111.

Direzione di Firenze: 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) 05547941.

Sito Internet: www.fonditaria-sai.it.

Email: fonditaria-sai@fonditaria-sai.it

La società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'Isvap al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa *(dati aggiornati a 04.2012)*

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.251.352.709, con capitale sociale pari ad € 494731.136 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 756.621.573.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 128,4%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.fonditaria-sai.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

Esercizio alberghiero

Albergo di qualsiasi categoria, pensione, locanda, motel, residence, ostello, a carattere stagionale (e cioè aperto al pubblico soltanto in determinati periodi dell'anno), o aperto al pubblico tutto l'anno anche se con periodi di chiusura per manutenzione.

Parte muraria

L'intera costruzione dell'esercizio alberghiero, in proprietà o in locazione da parte dell'Assicurato, indicata nella "scheda - copertura", compresi fissi e infissi, impianti idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e/o di condizionamento d'aria **-purchè fissi-**ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, compresi i pannelli solari; gli affreschi o le statue **non aventi valore artistico**; le tappezzerie, le tinteggiature, parquets, moquettes; insegne e relative intelaiature, tende esterne frangisole stabilmente installate e soppalchi.

Sono comprese le opere di fondazione o interrate e le **"pertinenze"**, anche se separate, dal fabbricato assicurato, le recinzioni in muratura e le cancellate, le antenne fisse relative ad impianti centralizzati radio e/o televisivi, il tutto attinente al fabbricato assicurato.

Contenuto

Mobilio, attrezzature, arredamento; oggetti personali dell'albergatore, suoi familiari e dipendenti; oggetti d'arte, tappeti e quadri, **di valore unitario non superiore a Euro 7.500**; biancheria, coperte, indumenti, vasellame, cristalleria, posateria, provviste alimentari, vini, liquori; mobili d'ufficio, oggetto di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (**escluso il relativo contenuto**); macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare ed altre d'ufficio; il tutto di pertinenza dei servizi principali e complementari dell'esercizio alberghiero, riposto all'interno dei fabbricati o relativi alle pertinenze dell'esercizio stesso.

Sono esclusi:

- cose di Clienti e terzi in genere, salvo le merci in esposizione in vetrinette all'interno dell'esercizio alberghiero nonché attrezzature e macchinari in leasing, in quanto e se già assicurate;

- denaro, valori, preziosi, libretti e titoli di credito.

Denaro e valori

La valuta a corso legale, nazionale ed estera (**escluse le monete da collezionare**) assegni ed effetti cambiari, traveller cheques, documenti di vendita di carte di credito, valori bollati e postali.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Pertinenze

Le dipendenze, quali cantine, soffitte, boxes ed altre cose fisse destinate, in modo durevole, compresi gli alberi d'alto fusto, a servizio o ad ornamento del fabbricato assicurato.

Vetri e cristalli

Le lastre di vetro o cristallo, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide; specchi **di valore unitario non superiore a Euro 250**; ripiani di marmo, **escluse pavimentazioni e rivestimenti.**

Insegne

I contrassegni o le iscrizioni pubblicitarie stabilmente installati, luminosi e non, e relative intelaiature, atti a fornire un'indicazione o un punto di riferimento relativi all'attività svolta.

Vetro antisfondamento

Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a **6 mm.**, oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a **6 mm.**

Addetto

La persona partecipante all'attività dell'esercizio alberghiero assicurato, compresi Titolare e Coadiutore.

Dipendente

La persona (**esclusi i familiari del titolare con lui conviventi**) che in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso l'esercizio alberghiero, alle dipendenze del Titolare stesso.

Coadiutore

Il familiare che collabora all'attività dell'esercizio alberghiero.

Valore a nuovo**Parte muraria**

Il costo dell'integrale ricostruzione a nuovo della parte del fabbricato danneggiata, **escludendo soltanto il valore dell'area.**

Contenuto

Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Sia per la **Parte muraria** che per il **Contenuto** tale forma di copertura permette all'Assicurato di ottenere in caso di sinistro indennizzabile un risarcimento - calcolato sulla base del valore di ricostruzione a nuovo della *Parte Muraria* e di rimpiazzo del *Contenuto* - **sino ad un valore massimo pari al doppio del valore che gli enti avevano al momento del sinistro.**

(Per usufruire di tale forma di copertura, l'Assicurato è tenuto a dichiarare ed aggiornare il capitale assicurato non per il valore commerciale dell'ente coperto da assicurazione ma per un valore pari all'ipotetico costo di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo).

Valore al momento del sinistro

Il valore che si ottiene applicando alle stime effettuate in base al **Valore a nuovo** le seguenti detrazioni:

- per la **Parte muraria**, il valore dei residui, il degrado per vestutà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione;
- per il **Contenuto**, il valore dei residui, il degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, combustione che può autoestendersi e propagarsi.

Scoppio

Repentino dirompersi, per eccesso di pressione interna, di apparecchi ed impianti termici e idrici in genere, purchè fissi e stabilmente installati nell'esercizio alberghiero.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi sotto l'azione di pressione esterna superiore a quella interna.

Danni diretti

I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'azione di uno o più eventi per quali è prestata l'assicurazione.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per gli altri.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona il denaro e/o i valori da essa trasportati.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

Scasso

Il forzamento, la rottura o la rimozione delle serrature o dei mezzi di chiusura e/o di protezione dei locali e/o dei mezzi di custodia, contenenti le cose assicurate, tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento. **Non equivale a "scasso" la rottura di solo vetro non avente caratteristiche "antisfondamento".**

Bang sonico

Onde acustiche provocate da aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Cassaforte murata e ancorata

Cassaforte con pareti e battenti in acciaio munita di alette di ancoraggio, incastonata con cemento nelle murature e con sportello d'apertura a filo di parete.

Cassaforte a mobile

Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano fra loro.

Le cassaforti a mobile con peso inferiore a 200 Kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.

Armadio corazzato

Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio;
- nella porta, davanti alle serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;
- catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.

Franchigia

La parte del danno liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoperto

La quota del danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e Fondiaria-SAI di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:

- *Garanzia 1 – Danni materiali alla parte muraria e/o al contenuto.* Garantisce i Fabbricati in cui si svolge l'attività e ciò che contengono contro il rischio di Incendio, Scoppio, Implosione, Esplosione, Caduta di fulmini, Fuoriscita d'acqua, Fenomeni elettrici, Fenomeni atmosferici e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al quadro 1 delle condizioni di assicurazione, scegliendo alternativamente tra le combinazioni di garanzia A, B o C;
- *Garanzia 2 - Rottura di vetri, cristalli e insegne.* Garantisce gli specchi, le lastre di vetro o cristallo, le insegne pubblicitarie stabilmente installati all'interno o all'esterno dei locali dove si svolge l'attività contro le rotture dovute a fatto accidentale, fatto di terzi, atto vandalico e fenomeni atmosferici, secondo quanto indicato al quadro 2 delle condizioni di assicurazione;
- *Garanzia 3 – Furto e rapina.* Garantisce il Contenuto e/o Denaro e valori riposti nei locali ove si svolge l'attività contro il rischio di Furto e Rapina, secondo quanto indicato al quadro 3 delle condizioni di assicurazione;
- *Garanzia 4 - Portavalori.* Garantisce in caso di perdita di Denaro e valori a seguito di Scippo, Rapina, Furto al di fuori dei locali dell'esercizio alberghiero, secondo quanto indicato al quadro 4 delle condizioni di assicurazione;
- *Garanzia 5 - Infedeltà.* Garantisce il risarcimento delle perdite derivanti dai reati di furto, rapina, approvazione indebita, truffa commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, secondo quanto indicato al quadro 5 delle condizioni di assicurazione;
- *Garanzia 6 - Responsabilità civile.* Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente cagionati in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato al quadro 6 delle condizioni di assicurazione; è possibile personalizzare ulteriormente la garanzia estendendo - fra le altre ipotesi - la

copertura alla responsabilità per i danni alle cose portate dai clienti e per gli infortuni subiti dai Dipendenti nello svolgimento dell'attività assicurata.

AVVERTENZA: *le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno delle suddette Garanzie delle condizioni di assicurazione.*

Segnaliamo che le coperture assicurative restano sospese ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile in caso di mancato pagamento del premio e, in caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, fino a quando l'Assicurato o il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto a Fondiaria-SAI; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 "Cambiamento dell'ubicazione e dell'attività" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: *alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile, con minimi in Euro) e Franchigie (esprese in cifra fissa) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno delle suddette Garenzie e nella scheda di polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.*

Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 100, Indennizzo corrisposto Euro 400.

Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno pari a Euro 1.000, Scoperto 20% minimo Euro 100, Indennizzo corrisposto Euro 800.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 1.000, limite di Indennizzo pari a Euro 150, Indennizzo corrisposto Euro 150.

Nella Garanzia 1 "Danni materiali alla parte muraria e/o contenuto" può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei beni, con conseguente riduzione dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al paragrafo "Liquidazione dei danni - Regola proporzionale" all'interno della suddetta Garanzia.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: *eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art.1 "Indicazioni e dichiarazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.*

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta a Fondiaria-SAI ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio; in tal caso Fondiaria-SAI è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, con relativo diritto di recesso ai sensi dell'art. 1897 del codice civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 "Cambiamento dell'ubicazione e dell'attività" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione della categoria con cui è classificato l'albergo dovuto a una implementazione delle strutture, nel corso della durata contrattuale, che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ad altri (Garanzia 6 - Responsabilità civile).

Ad esempio si dichiara in Polizza che l'albergo è di "seconda categoria", ma in seguito avviene il passaggio in "prima categoria" a causa di lavori di ristrutturazione e di costruzione di una nuova piscina di pertinenza, oppure viceversa.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Il Premio può essere frazionato in rate semestrali (la rateazione comporta un aumento del 3% sul premio annuo lordo). L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comma, del codice civile).

7. Rivalse

AVVERTENZA: Relativamente agli Indennizzi pagati la Fondiaria-SAI esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: In caso di Sinistro Fondiaria-SAI può recedere dal contratto nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 5 "Recesso in caso di sinistro e anticipata risoluzione del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a Fondiaria-SAI o all'intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per la Garanzia "5 - Infedeltà" l'Assicurato deve, per i titoli di credito, denunciarne la perdita nel termine di 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, agli emittenti dei titoli facendo opposizione al pagamento. Le spese per la ricerca del danno nella Garanzia "1 - Danni materiali alla parte muraria e/o al contenuto" sono a carico di Fondiaria-SAI - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la Combinazione B o la Combinazione C. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli articoli 4 "Denuncia del sinistro e obblighi relativi" e 7 "Controversie sulla liquidazione dei danni Garanzie 1, 2, 3, 4 e 5" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: Fondiaria-Sai S.p.A.

Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino

Fax: (+39) 011-6533745

Email: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato a Fondiaria-SAI e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index.en.htm> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

Fondiarria-SAI s.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
FONDIARIA-SAI S.p.A.
Divisione Sai
L'Amministratore Delegato
Carlo Cimbrì


Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2013

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

L'ASSICURAZIONE ALBERGHI

Sommario

Definizioni

Le cose

1. DANNI MATERIALI ALLA PARTE MURARIA E/O AL CONTENUTO

- Garanzie aggiuntive
- Eventi Speciali
- Scoperti
- Condizioni di operatività
- Condizioni particolari
- Liquidazione dei danni

2. ROTTURA DI VETRI, CRISTALLI E INSEGNE

- Condizioni particolari

3. FURTO E RAPINA

- Condizioni di operatività
- Condizioni particolari
- Liquidazione dei danni

4. PORTAVALORI

- Liquidazione dei danni

5. INFEDelta'

I terzi

6. RESPONSABILITA' CIVILE

- R.C. verso terzi
- Garanzie aggiuntive
- Condizione Speciale per cose consegnate e non consegnate
- Condizione Speciale per Autorimesse
- Condizione Speciale per piscine e/o Stabilimenti balneari
- R.C. verso Dipendenti
- Condizioni Particolari

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Esercizio alberghiero

Albergo di qualsiasi categoria, pensione, locanda, motel, residence, ostello, a carattere stagionale (e cioè aperto al pubblico soltanto in determinati periodi dell'anno), o aperto al pubblico tutto l'anno anche se con periodi di chiusura per manutenzione.

Parte muraria

L'intera costruzione dell'esercizio alberghiero, in proprietà o in locazione da parte dell'Assicurato, indicata nella "scheda - copertura", compresi fissi ed infissi, impianti idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e/o di condizionamento d'aria - **purché fissi** - ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, compresi i pannelli solari; gli affreschi o le statue **non aventi valore artistico**; le tappezzerie, le tinteggiature, parquets, moquettes; insegne e relative intelaiature, tende esterne frangisole stabilmente installate e soppalchi. Sono comprese le opere di fondazione o interrato e le "**pertinenze**", anche se separate, dal fabbricato assicurato, le recinzioni in muratura e le cancellate, le antenne fisse relative ad impianti centralizzati radio e/o televisivi, il tutto attinente al fabbricato assicurato.

Contenuto

Mobilio, attrezzature, arredamento; oggetti personali dell'albergatore, suoi familiari e dipendenti; oggetti d'arte, tappeti e quadri, **di valore unitario non superiore a € 7.500**; biancheria, coperte, indumenti, vasellame, cristalleria, posateria, provviste alimentari, vini, liquori; mobili di ufficio, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (**escluso il relativo contenuto**); macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare ed altre d'ufficio; il tutto di pertinenza dei servizi principali e complementari dell'esercizio alberghiero, riposto all'interno dei fabbricati o relativi alle pertinenze dell'esercizio stesso.

Sono esclusi:

- **cose di Clienti e terzi in genere, salvo le merci in esposizione in vetrinette all'interno dell'esercizio alberghiero nonché attrezzature e macchinari in leasing, in quanto e se già assicurate;**
- **denaro, valori, preziosi, libretti e titoli di credito.**

Denaro e valori

La valuta a corso legale, nazionale ed estera (**escluse le monete da collezione**) assegni ed effetti cambiari, traveller cheques, documenti di vendita di carte di credito, valori bollati e postali.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Pertinenze

Le dipendenze, quali cantine, soffitte, boxes ed altre cose fisse destinate, in modo durevole, compresi gli alberi d'alto fusto, a servizio o ad ornamento del fabbricato assicurato.

Vetri e cristalli

Le lastre di vetro o cristallo, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide; specchi **di valore unitario non superiore a € 250**; ripiani di marmo, **escluse pavimentazioni e rivestimenti**.

Insegne

I contrassegni o le iscrizioni pubblicitarie stabilmente installati, luminosi e non, e relative intelaiature, atti a fornire un'indicazione o un punto di riferimento relativi all'attività svolta.

Vetro antisfondamento

Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a **6 mm.**, oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a **6 mm.**

Addetto

La persona partecipante all'attività dell'esercizio alberghiero assicurato, compresi Titolare e Coadiutore.

Dipendente

La persona (**esclusi i familiari del Titolare con lui conviventi**) che in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso l'esercizio alberghiero, alle dipendenze del Titolare stesso.

Coadiutore

Il familiare che collabora all'attività dell'esercizio alberghiero.

Valore a nuovo**Parte muraria**

Il costo dell'integrale ricostruzione a nuovo della parte del fabbricato danneggiata, **escludendo soltanto il valore dell'area**.

Contenuto

Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Sia per la **Parte Muraria** che per il **Contenuto** tale forma di copertura permette all'Assicurato di ottenere in caso di sinistro indennizzabile un risarcimento - calcolato sulla base del valore di ricostruzione a nuovo della Parte Muraria e di rimpiazzo del Contenuto - **sino ad un valore massimo pari al doppio del valore che gli enti avevano al momento del sinistro**.

(Per usufruire di tale forma di copertura, l'Assicurato è tenuto a dichiarare ed aggiornare il capitale assicurato non per il valore commerciale dell'ente coperto da assicurazione ma per un valore pari all'ipotetico costo di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo).

Valore al momento del sinistro

Il valore che si ottiene applicando alle stime effettuate in base al VALORE A NUOVO le seguenti detrazioni:

- per la PARTE MURARIA, il valore dei residui, il degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione;
- per il CONTENUTO, il valore dei residui, il degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, combustione che può autoestendersi e propagarsi.

Scoppio

Repentino dirompersi, per eccesso di pressione interna, di apparecchi ed impianti termici e idrici in genere, purché fissi e stabilmente installati nell'esercizio alberghiero.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi sotto l'azione di pressione esterna superiore a quella interna.

Danni diretti

I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'azione di uno o più eventi per quali è prestata l'assicurazione.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona il denaro e/o i valori da essa trasportati.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.

Scasso

Il forzamento, la rottura o la rimozione delle serrature o dei mezzi di chiusura e/o di protezione dei locali e/o dei mezzi di custodia, contenenti le cose assicurate, tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento. **Non equivale a "scasso" la rottura di solo vetro non avente caratteristiche "antifondamento".**

Bang sonico

Onde acustiche provocate da aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Cassaforte murata e ancorata

Cassaforte con pareti e battenti in acciaio munita di alette di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Cassaforte a mobile

Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano fra loro.

Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.

Armadio corazzato

Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio;
- nella porta, davanti alle serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;
- catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.

Franchigia

La parte del danno liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoperto

La quota del danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

Le Cose

1. Danni materiali alla "parte muraria" e/o al "contenuto"

Combinazione di Garanzie A

La FONDIARIA - SAI, qualora sulla "scheda - copertura" risulti barrata la relativa casella, assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dalla PARTE MURARIA e/o dal CONTENUTO - *entro le somme indicate alle rispettive partite della "scheda - copertura"* - in conseguenza di:

Incendio

compresi i guasti per impedirne la propagazione.

Scoppio, esplosione, implosione

compresi quelli all'esterno dell'esercizio alberghiero assicurato, **esclusi in ogni caso quelli di ordigni esplosivi.**

Caduta di fulmini

Caduta di aeromobili

loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**

Urto di veicoli stradali

Bang sonico (onda sonica)

determinato da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono.

Colpa grave o dolo

limitatamente agli eventi Incendio, Scoppio, Esplosione, Implosione, sono compresi in garanzia i danni determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone con lui conviventi;
- colpa grave o dolo dei dipendenti dell'Assicurato.

Se l'Assicurato è una Società sono comunque esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Fuoriuscita d'acqua

causata da guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, stabilmente installati all'interno dei fabbricati assicurati.

I danni causati da acqua piovana sono compresi soltanto se conseguenti a rottura di tubazioni che la conducono.

Sono esclusi:

- **i danni da trabocco di fognature;**
- **le spese per la ricerca ed il ripristino della rottura;**
- **i guasti e le rotture di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura.**

Mancata produzione di freddo o fuoriuscita di miscela congelante

Conseguenti agli eventi compresi in garanzia 1 – DANNI MATERIALI o a guasti o rotture accidentali di impianti frigoriferi.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione. Resta convenuto che l'indennizzo relativo a ciascun sinistro non potrà superare il 10% della somma complessivamente assicurata in garanzia 1 – DANNI MATERIALI AL CONTENUTO, con il massimo di € 15.000.

Fumo, gas e vapori

sviluppatasi da incendio anche di enti diversi da quelli assicurati.

Rovina di ascensori e di montacarichi

e cioè i danni subiti dalla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto, **esclusi i motori ed apparecchiature elettriche, e purché non dovuti ad usura. Dall'indennizzo relativo a ciascun sinistro viene detratta la cifra fissa di € 100.**

La FONDIARIA - SAI assicura inoltre:

Spese di demolizione e sgombero

rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini della garanzia 1 – DANNI MATERIALI **sino alla concorrenza del 5‰ (cinque pro - mille) delle somme assicurate con il massimo di € 25.000 per ogni sinistro** anche in eccedenza alla somma liquidata a termini di polizza.

Combinazione di Garanzie B

La FONDIARIA - SAI, qualora sulla “scheda - copertura” risulti barrata la relativa casella, assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dalla PARTE MURARIA e/o dal CONTENUTO, **entro le somme indicate alle rispettive partite della “scheda - copertura” in conseguenza degli eventi previsti nella COMBINAZIONE DI GARANZIE A nonché di quelli previsti nelle seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE:**

Ricerca guasti

relativamente ai danni da “fuoriuscita d’acqua”, risarcibili a termini di polizza, sono comprese le spese relative alla rottura ed al ripristino della “parte muraria” effettuate per ricercare il guasto che ha provocato il danno, nonché le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata.

Questa garanzia é prestata **fino alla concorrenza del 2‰ (due pro-mille) del valore assicurato alle rispettive partite relative alla PARTE MURARIA con il massimo di € 2.500.**

Trabocco fognature

purché facenti parte dell'impianto di pertinenza dell'esercizio alberghiero assicurato, **entro le somme assicurate** alle rispettive partite relative alla PARTE MURARIA e/o al CONTENUTO e **fino alla concorrenza di € 1.000 per ogni sinistro e di € 2.500 per anno assicurativo, in caso di più sinistri.**

Fenomeni elettrici

che si manifestassero nelle macchine, in apparecchi e circuiti elettrici o elettronici, audiovisivi e telefonici per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. **Sono esclusi i danni conseguenti a usura, logorio o graduale deterioramento, dovuti a mancata o difettosa manutenzione, corrosione od ossidazione.**

Indennità aggiuntiva

e cioè un rimborso all'Assicurato di una somma in percentuale **pari al 20% del danno liquidato sulla PARTE MURARIA e/o sul CONTENUTO**, in aggiunta all'importo del danno stesso, **e fino alla concorrenza di € 25.000.**

Combinazione di Garanzie C

La FONDIARIA - SAI, qualora sulla "scheda - copertura" risulti barrata la relativa casella, assicura il risarcimento dei danni diretti e materiali subiti dalla PARTE MURARIA e/o dal CONTENUTO - **entro le somme indicate alle rispettive partite della "scheda - copertura"**, - in conseguenza degli eventi previsti nella COMBINAZIONE DI GARANZIE A e B nonché dei seguenti EVENTI SPECIALI:

Fenomeni atmosferici

purché i danni siano determinati esclusivamente dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati dai seguenti fenomeni:

- vento;
- urto di cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche, compresa l'azione diretta ed immediata delle stesse penetrate all'interno dei fabbricati in conseguenza di crollo, scoperchiamento o sfondamento - anche parziali - dei medesimi, cagionati dagli eventi atmosferici suddetti.

Sono esclusi dalla garanzia:

- ***i danni conseguenti a crollo, scoperchiamento o sfondamento - anche parziali - di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture;***
- ***i danni a serre e ogni altra cosa che si trovi all'aperto;***
- ***i danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti e mareggiate.***

Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

e cioè i danni diretti e materiali agli enti assicurati cagionati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

Non sono compresi: le sottrazioni, i danni da imbrattamento, nonché quelli a vetri, cristalli o insegne.

Scoperti

Qualora nella "scheda - copertura" siano previsti scoperti risultanti dallo sbarramento delle apposite caselle, l'indennità sarà corrisposta previa detrazione degli importi stabiliti.

Condizioni comuni alle combinazioni di Garanzie A, B, C

Condizioni di operatività

Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza, la garanzia 1 - Danni Materiali alla Parte muraria e/o al Contenuto è **operativa a condizione che**:

- ***i locali dell'esercizio, comunicanti e non, ed il fabbricato a cui essi appartengono, siano costruiti interamente in cemento armato, laterizi od altro materiale incombustibile. È ammesso qualsiasi materiale costruttivo nella struttura portante del tetto;***
- ***i soppalchi e le altre parti di fabbricato, combustibili, eventualmente esistenti nell'esercizio alberghiero, abbiano rispettivamente una superficie non superiore a 1/4 della superficie coperta dall'esercizio stesso;***
- ***nel fabbricato non esistano locali adibiti a night - club, discoteca e/o sala da ballo.***

Condizioni particolari

Buona fede

Fermo quanto disposto nel capitolo LIQUIDAZIONE DEI DANNI - Regola Proporzionale, l'omissione della dichiarazione, da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, ***sempreché tali omissioni ed inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.***

Albergo in fabbricato in condominio

Quando l'esercizio alberghiero assicurato occupa porzione di condominio, l'assicurazione comprende anche la quota ad esso relativa della parte di fabbricato costituente proprietà comune.

Rischio locativo

Qualora sulla "scheda - copertura" risulti che la "parte muraria" assicurata è "in locazione" ed esistano assicurazioni stipulate presso altre Società a copertura della stessa, l'assicurazione vale esclusivamente per i danni compresi in garanzia, dei quali l'assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588 - 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle condizioni tutte del presente contratto ed ***entro le somme assicurate in "scheda - copertura"***.

Le garanzie sono comunque estese:

1. agli eventi compresi al quadro "Danni materiali" e non previsti dalle altre assicurazioni;
2. agli enti compresi in "Parte muraria" di proprietà del Contraente locatario;
3. ad integrazione della parte di danno derivante dall'applicazione della regola proporzionale su contratti stipulati presso altre Società.

Veicoli a motore (a primo rischio assoluto)

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di "Contenuto", qualora sia stata espressamente indicata la somma assicurata alla partita "Veicoli a motore" nella "scheda - copertura", si intendono assicurati i veicoli a motore, e loro parti, di proprietà degli Addetti e/o dei Clienti dell'esercizio alberghiero, ***purché in autorimessa e/o in area cintata dell'esercizio stesso, e con il limite di indennizzo per ciascun veicolo di € 10.000. Sono esclusi gli oggetti, indumenti, bagagli, autoradio e mangianastri nonché quant'altro contenuto nei veicoli stessi.***

In caso di sinistro però i terzi proprietari dei veicoli non avranno alcuna ingerenza nella nomina di periti (da eleggersi dalla FONDIARIA - SAI e dal Contraente) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Limitatamente ai veicoli di proprietà di terzi l'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Liquidazione dei danni

La liquidazione dei danni viene eseguita secondo le seguenti norme, **restando comunque esclusa ogni compensazione tra partita e partita:**

Parte muraria (forma "valore a nuovo")

Sono indennizzate, **entro i limiti delle rispettive somme assicurate per ciascun fabbricato e con il massimo del doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro**, le spese di ricostruzione a nuovo, sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale**, delle parti distrutte o danneggiate, **dedotto il valore dei residui**, senza tener conto del degrado per vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione.

La ricostruzione ed il rimpiazzo devono essere realizzati secondo il preesistente tipo e genere, con facoltà per l'Assicurato di apportare eventuali migliorie che intendesse realizzare a proprio carico.

Contenuto

- Sono indennizzate le spese di ricostruzione o di rimpiazzo per la rimessa degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano immediatamente prima del sinistro, **dedotto il valore dei residui, con il limite massimo di risarcimento pari al doppio del valore degli enti stessi al momento del sinistro;**

Sia per la Parte Muraria che per il Contenuto, la ricostruzione o il rimpiazzo devono essere realizzati secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area del territorio dell'esercizio alberghiero o su altra area, se non ne derivi aggravio per la FONDIARIA - SAI, con facoltà per l'Assicurato di apportare eventuali migliorie che intendesse realizzare a proprio carico.

Regola proporzionale

L'indennizzo verrà ridotto in proporzione (articolo 1907 del Codice Civile) qualora al momento del sinistro le somme assicurate per ciascuna partita interessata, **esclusi i veicoli a motore**, risultino inferiori al valore di ricostruzione a nuovo dell'intera parte muraria, **(escluso il valore dell'area)**, o del contenuto.

Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all'eventuale riduzione proporzionale del risarcimento qualora i valori suddetti non eccedano le somme assicurate in polizza in misura superiore al 20%.

Pagamento di anticipi su indennizzi

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 25.000.**

La FONDIARIA - SAI provvederà a soddisfare la richiesta dell'anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Scoperti

Qualora sulla "scheda - copertura" sia previsto uno scoperto - risultante dallo sbarramento dell'apposita casella - l'indennità sarà corrisposta previa detrazione dell'importo stabilito.

2. Rottura di Vetri - cristalli e insegne

La FONDIARIA - SAI assicura, **entro le somme indicate alle rispettive partite della "scheda - copertura"**, il risarcimento dei danni diretti e materiali di rottura Vetri - Cristalli e Insegne, purché stabilmente installati all'interno o all'esterno dell'esercizio alberghiero, causati da:

- **FATTO ACCIDENTALE**
- **FATTO DI TERZI, compresi i dipendenti dell'Assicurato.**

Fenomeni atmosferici

purché i danni siano determinati esclusivamente dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati dei seguenti fenomeni:

- vento;
- urto di cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento;
- precipitazioni atmosferiche.

Sono esclusi i danni conseguenti a crollo o scoperchiamento - anche parziali - di fabbricati aperti da uno o più lati;

- **i danni a serre,**
- **i danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti e mareggiate.**

Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

e cioè i danni diretti e materiali cagionati da scioperanti o persone, anche dipendenti dall'Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

Colpa grave o dolo

sono compresi i danni determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o dei suoi coadiutori;
- colpa grave o dolo dei dipendenti dell'Assicurato.

Se l'Assicurato è una Società, sono comunque esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Danni al contenuto

sono compresi i danni al contenuto dell'esercizio, causati da rottura di vetri, cristalli o specchi assicurati, **per un importo massimo non superiore al 30% (trenta pro - cento) dell'indennizzo liquidato per le lastre danneggiate.**

Condizioni particolari

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- ***i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione, nonché quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di riadattamento dei locali.***

Liquidazione dei danni

La FONDIARIA - SAI rimborserà **entro i limiti convenuti nella “scheda - copertura”** il valore che gli enti distrutti o danneggiati avevano al momento del sinistro, comprese le spese di messa in opera, senza applicare la riduzione proporzionale del risarcimento.

3. Furto e rapina

La FONDIARIA - SAI assicura, **entro le somme indicate nella “scheda - copertura”**, il risarcimento della perdita del **Contenuto** e/o di **Denaro e Valori**, questi ultimi anche di proprietà dei Clienti dell'albergo e consegnati in custodia all'albergatore, in conseguenza di:

Furto

purché gli autori del medesimo si siano introdotti nei locali dell'albergo mediante scasso dei sistemi di chiusura e/o di protezione, sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi **“antisfondamento”**, inferriate stabilmente infisse nei muri. Qualora lo scasso riguardi soltanto superfici di vetro o cristallo, non **“antisfondamento”**, la garanzia copre esclusivamente:

- il furto commesso attraverso maglie di saracinesche o inferriate infisse stabilmente nei muri con rottura di vetri e cristalli retrostanti, ma senza introduzione dei ladri nei locali dell'albergo;

Sono altresì compresi:

- il furto commesso anche senza scasso **purché l'introduzione nei locali sia avvenuta attraverso aperture poste al di sopra di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno;**
- il furto commesso mediante l'uso di chiavi false e/o grimaldelli, qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta attraverso mezzi di chiusura e/o protezione muniti di serrature a più mandate operanti al momento del sinistro e **purché gli altri mezzi di chiusura e/o protezione non siano manovrabili dall'esterno e non permettano l'introduzione nei locali se non mediante scasso dei medesimi. Non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento.**

Durante le ore di apertura dell'esercizio alberghiero

la garanzia è valida anche in mancanza delle modalità suddette, **purché nell'esercizio vi sia la costante presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari o delle persone da lui incaricate** della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

Se per il **Contenuto** e/o **Denaro e Valori** assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne e/o mezzi di custodia, la FONDIARIA - SAI è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante una delle modalità sopra previste.

Rapina

- avvenuta nei locali dell'esercizio alberghiero, compreso il caso in cui l'Assicurato, i suoi coadiutori e/o dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, verso le persone predette o verso altre persone.
Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate, devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti nella “scheda - copertura”;
- iniziata fuori dai locali dell'esercizio alberghiero, e cioè quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estensioni

Furto con scasso o rapina commessi in occasione di:

- scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- trombe, tempeste, uragani, incendio.

Guasti

- al Contenuto, **entro i limiti delle somme assicurate**, conseguenti a furto o rapina, tentati o consumati, commessi secondo le modalità sopra indicate;
- ai locali ed agli infissi, conseguenti a furto o rapina, tentati o consumati, **fino alla concorrenza del 10% (dieci pro - cento) della somma assicurata.**

Condizioni di operatività della Garanzia Furto

Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza, la garanzia furto è operativa **a condizione che:**

- *i locali costituenti l'esercizio alberghiero siano costruiti interamente in cemento armato, laterizi, e/o in vivo;*
- *i fabbricati contenenti i locali dell'esercizio alberghiero, con linea di gronda del tetto a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno, abbiano anche il tetto od il solaio sottostante il tetto costruiti in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari;*
- *nel fabbricato non esistano locali adibiti a night - club, discoteca e/o sala da ballo.*

Furto di denaro e valori

La garanzia Furto di Denaro e Valori è prestata **a condizione che i mezzi di custodia descritti sulla "scheda - copertura" (cassetti o mobili, chiusi a chiave, cassaforte, armadio corazzato) si trovino nei locali adibiti ad uffici di direzione, segreteria e/o reception dell'albergo ed a condizione che vi sia scasso dei mezzi di custodia stessi, e purché il furto si sia verificato durante il periodo d'apertura dell'esercizio alberghiero al pubblico.**

Condizioni particolari

Esclusione

Sono esclusi dalla garanzia i danni determinati o agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché quelli commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- *da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
- *da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;*
- *da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.*

Veicoli a motore

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di "Contenuto", qualora sia stata espressamente indicata la somma assicurata alla partita "Veicoli a motore" nella "scheda copertura", si intendono assicurati i veicoli a motore, e loro parti, anche dei Clienti dell'esercizio alberghiero, **purché in autorimessa e/o in area cintata dell'esercizio stesso e, con il limite di indennizzo per ciascun veicolo di € 10.000. Sono esclusi gli oggetti, indumenti, bagagli, autoradio e mangianastri nonché quant'altro contenuto nei veicoli stessi.**

In caso di sinistro però i terzi proprietari dei veicoli non avranno alcuna ingerenza nella nomina di periti (da eleggersi dalla FONDIARIA - SAI e dal Contraente) né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Limitatamente ai veicoli di proprietà di terzi l'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Liquidazione dei danni

La FONDIARIA - SAI rimborserà entro i limiti e le modalità convenute, il valore - al momento del sinistro - degli enti assicurati asportati o danneggiati in seguito a furto o rapina senza alcuna riduzione proporzionale del risarcimento.

Non sono ammesse compensazioni fra partita e partita.

Recupero delle cose asportate.

Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato **fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.**

Pagamento di anticipi su indennizzi.

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta pro - cento) del presumibile indennizzo **a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 15.000.** La FONDIARIA - SAI provvederà a soddisfare la richiesta dell'anticipo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

4. Portavalori

La FONDIARIA - SAI assicura - **entro la somma massima complessiva scelta nella “scheda - copertura”** - il risarcimento della perdita di **denaro e valori**, anche di proprietà dei Clienti dell'esercizio alberghiero indicato in polizza e consegnati all'albergatore, in conseguenza di:

- **SCIPPO**;
- **RAPINA**;
- **FURTO**, in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- **FURTO con destrezza**, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dei suoi dipendenti, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al **servizio esterno** di portavalori detengono i valori stessi.

L'assicurazione è operante **alla condizione che le persone incaricate del trasporto e quelle destinate a sostituirle nei casi di impedimento:**

- **non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;**
- **non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 1.500, come estensione di altra garanzia.**

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

L'assicurazione vale soltanto nel periodo di apertura dell'esercizio al pubblico durante l'anno, per il **“servizio esterno”** che si svolge entro i confini della provincia in cui è ubicato l'esercizio alberghiero e di quelle ad essa limitrofe.

Per “servizio esterno” si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'esercizio alberghiero.

Liquidazione dei danni

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale. Relativamente agli assegni ed effetti cambiari, verranno rimborsate solamente le spese sopportate per aver dato corso alla procedura di ammortamento.

Recupero delle cose asportate

Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato **fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.**

5. Infedeltà

La FONDIARIA - SAI assicura - **entro la somma indicata nella “scheda - copertura”** - il risarcimento delle perdite, come delimitate al successivo capitolo **Perdite risarcibili**, derivanti da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alla quali sono adibiti, a condizione che:

- a. tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b. il reato sia stato scoperto dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la FONDIARIA - SAI risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la FONDIARIA - SAI risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima e dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

La somma assicurata per ogni dipendente rappresenta il massimo che la FONDIARIA - SAI è tenuta a pagare per tutte le azioni delittuose da lui commesse durante la validità dell'assicurazione.

La garanzia è operativa per il numero totale dei dipendenti, dichiarato dall'Assicurato sulla “scheda - copertura”, regolarmente iscritti nei libri paga obbligatori.

Perdite risarcibili

Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti sia che essi facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che di essi l'Assicurato debba rispondere per essergli stati affidati da terzi, **dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.**

Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

L'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di premio, salvo regolazione del premio dalla rata annuale successiva, in relazione al numero dei dipendenti rimasti in garanzia.

Recupero delle cose asportate

Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato **fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.**

I terzi

6. Responsabilità Civile

Responsabilità Civile verso Terzi

La FONDIARIA - SAI assicura - **nei limiti dei massimali prescelti nella “scheda - copertura”** - il risarcimento delle somme che l'Assicurato - come responsabile civile ai sensi di legge - sia tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da:

- fatto proprio o degli addetti all'esercizio alberghiero indicati nella “scheda - copertura”, verificatosi nell'ambito dell'attività svolta nei locali dell'esercizio stesso e relative pertinenze, nonché in occasione di trasporto o consegna di merci e durante operazioni di carico e scarico di merci e/o bagagli, compresi i servizi di bar e ristorante, il servizio di sala congressi nonché la proprietà e/o manutenzione di insegne e/o cartelloni pubblicitari inerenti all'esercizio alberghiero, stabilmente installati anche all'esterno dell'esercizio stesso.

Non sono considerati terzi:

L'Assicurato, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, i dipendenti addetti all'attività dell'esercizio descritto sulla “scheda - copertura”, nonché qualsiasi altra persona che prenda parte all'attività stessa.

Se l'Assicurato è una persona giuridica non sono considerati terzi gli amministratori e i soci a responsabilità illimitata, nonché i loro parenti o familiari.

Esclusioni:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore di qualsiasi genere, nonché di natanti e aeromobili;**
- derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dell'esercizio;**
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati e relativi impianti fissi ed infissi;**
- alle cose di terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose comunque portate da clienti e frequentatori;**
- verificatisi in occasione di gare e relative prove;**
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;**
- derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;**
- a cose altrui da incendio, scoppio od esplosione.**
- attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.**

Estensioni

Smercio o somministrazione di generi alimentari

Le garanzie si estendono ai danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati, compresi i generi di pasticceria o gelateria, **sempreché la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla somministrazione o dalla vendita. Per tale rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

Committenza auto

(limitatamente alla guida d'auto e motoveicoli, compresi i danni corporali alle persone trasportate).

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) delle Esclusioni, l'assicurazione è prestata contro il rischio della responsabilità civile derivante all'Assicurato in base all'art. 2049 del Codice Civile per danni involontariamente cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al PRA o a lui locati, ed il loro uso sia comunque connesso all'attività dell'esercizio alberghiero assicurato.**

L'assicurazione vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è operativa **a condizione che i dipendenti risultino iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.**

Responsabilità Civile verso persone non dipendenti che partecipano occasionalmente a lavori complementari

A parziale deroga di quanto indicato nel capitolo "Non sono considerati terzi" della garanzia Responsabilità Civile, si conviene che la predetta garanzia si estende alla Responsabilità Civile verso terzi derivante al Contraente per i soli danni fisici involontariamente subiti dai titolari e/o da dipendenti di ditte che, in via occasionale, partecipano a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formanti oggetto dell'assicurazione. **Sono escluse le malattie professionali.**

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona**, scelti in "scheda - copertura" per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi ma **con il massimo di € 150.000 per sinistro e di € 50.000 per persona ferita o deceduta, qualora i massimali RC verso terzi siano superiori.**

Responsabilità civile verso i dipendenti non soggetti all'iscrizione INAIL

A parziale deroga di quanto indicato nel Capitolo "Non sono considerati terzi" della garanzia Responsabilità Civile, si conviene che la predetta garanzia si estende alla Responsabilità Civile verso terzi derivante al Contraente per i soli danni fisici subiti dai dipendenti dell'esercizio alberghiero per i quali non ricorra l'obbligo di iscrizione all'INAIL, purché il danno non si sia manifestato durante la partecipazione dei dipendenti medesimi a lavori per i quali sia richiesta l'assicurazione obbligatoria di legge.

Sono escluse le malattie professionali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona, scelti in "scheda - copertura" per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi ma con il massimo di € 150.000 per sinistro e di € 50.000 per persona ferita o deceduta, qualora i massimali RC verso terzi siano superiori.

Garanzie aggiuntive

Qualora risultino barrate le relative caselle previste nella "scheda - copertura", la garanzia Responsabilità Civile verso terzi è estesa a:

Ricorso Vicini

ai danni cagionati ai mobili ed agli immobili dei vicini dell'esercizio alberghiero indicato in polizza,

compresi i danni da incendio, scoppio ed esplosione (a deroga della lettera h delle "Esclusioni"). La garanzia è operativa anche a favore delle persone che normalmente non sono considerate "Terzi" (come da capitolo "Non sono considerati terzi") **escluso soltanto l'Assicurato**.

Proprietà dei locali

ai danni cagionati in dipendenza della qualità dell'Assicurato di proprietario dei locali dell'esercizio indicato in polizza, a deroga della lettera c) delle "Esclusioni".

Servizi complementari

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, previo barramento delle relative caselle nonché indicazione dei dati richiesti sulla "scheda - copertura", comprende, nell'ambito dei massimali prescelti e salvo quanto successivamente precisato nelle Condizioni Speciali, la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o concessione in uso ai propri Clienti dei servizi o delle attività elencate nella "scheda - copertura" alla voce SERVIZI COMPLEMENTARI.

Condizione speciale relativa alle Cose Consegnate e non Consegnate

A parziale deroga di quanto indicato nelle "Esclusioni", la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai Clienti stessi all'interno dell'albergo, consegnate o non consegnate, compresi i danni da incendio, scoppio, esplosione. La somma di garanzia per ogni cliente danneggiato, comprensiva di capitali, interessi e spese, è quella indicata sulla "scheda - copertura" alla voce COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE, con l'intesa però che **per ogni sinistro, in caso di più clienti danneggiati, il risarcimento non potrà superare il limite complessivo di venti volte la somma prevista per ciascun cliente**.

In caso di sinistro il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione della **franchigia assoluta di € 100. Tale franchigia rimane comunque a carico dell'Assicurato**.

Relativamente ai frequentatori del solo Servizio Ristorante o Sala Congressi, non registrati presso l'esercizio alberghiero, **il limite massimo di indennizzo per tale garanzia si intende fissato in € 250 per ogni Cliente danneggiato** senza applicazione di alcuna franchigia.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.

L'assicurazione non è in ogni caso operativa per veicoli o natanti in genere e cose in essi contenute. Per quanto concerne gli oggetti preziosi, denaro e valori, portati dai Clienti e non consegnati in custodia all'Albergatore, la garanzia è limitata, per ogni Cliente danneggiato, **ad un importo pari al 50% del massimale previsto per le cose consegnate e non consegnate, ferma la franchigia fissa di € 100 ed il limite per sinistro previsto al secondo capoverso**.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.

I danni cagionati a capi di vestiario da apparecchi di stiratura e quelli causati da lavatura, smacchiatura e tintura, sono compresi esclusivamente nell'ambito del servizio "lavanderia e guardaroba" dell'albergo, ed **entro il limite di € 150 per ogni sinistro**.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da bruciature, per contatto con apparecchi di riscaldamento e simili.

Condizione Speciale relativa al servizio di Autorimessa e parcheggio autoveicoli

Relativamente al servizio complementare Autorimessa e parcheggio autoveicoli, qualora sia prevista tale estensione di garanzia, mediante barramento della relativa casella, sono compresi i danni agli autoveicoli, compreso rifornimento o lavaggio, in custodia o in consegna all'Assicurato, **purché detti danni si verifichino nell'autorimessa o parcheggio e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione meccanica**.

Tale garanzia viene prestata con **una franchigia assoluta di € 100 per ogni sinistro. Si intendono comunque esclusi i danni da incendio e da furto.**

Condizione speciale relativa ai servizi complementari di piscine e/o stabilimenti balneari

Fermo quanto indicato nelle "Esclusioni" la garanzia comprende il rischio della responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di piscine e/o stabilimenti balneari, ad uso esclusivo dell'esercizio alberghiero, per danni subiti da Clienti e/o frequentatori dell'esercizio stesso.

Responsabilità Civile verso i dipendenti (RCO)

La FONDIARIA - SAI, purché risulti barrata la relativa casella in "scheda - copertura" alla garanzia Responsabilità Civile verso Dipendenti, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile verso dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO):

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata **una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.**

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984.

Si intendono escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto.

Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo " Non sono considerati terzi" del presente Quadro di garanzia.

Condizioni particolari

Limiti territoriali

La garanzia 6 - Responsabilità Civile è operativa nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

Gestione delle vertenze

La FONDIARIA - SAI assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede civile; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La FONDIARIA - SAI riconosce le sole spese per i legali o tecnici che siano da essa designati ma non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Indicazioni e dichiarazioni

L'assicurazione è prestata in base alle indicazioni e dichiarazioni tutte riportate sulla "scheda - copertura" che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto. Ferme tutte le condizioni di polizza, le garanzie previste sono operative alle condizioni essenziali che risultino barrate le corrispondenti caselle in "scheda - copertura" - ove previsto - indicate le somme assicurate per ciascuna voce di rischio e per le relative partite, nonché esposto il corrispettivo premio.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni avvenuti in occasione di:

- *eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, slavine e valanghe, smottamenti o cedimenti del terreno;*
- *trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche nonché da contaminazioni radioattive;*
- *guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare.*

Art. 3 - Cambiamento dell'ubicazione e dell'attività

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'assicurazione rimane sospesa fino a quando l'Assicurato o il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto alla FONDIARIA - SAI, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio.

Art. 4 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta e circostanziata, indirizzata all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da un telegramma.

Se il sinistro interessa le garanzie:

- 1 - Danni materiali - Parte muraria e/o al Contenuto,*
- 2 - Rottura di Vetri, Cristalli e Insegne,*
- 3 - Furto e Rapina,*
- 4 - Portavalori,*

la denuncia deve essere presentata entro il termine di 10 giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato, entro i dieci giorni successivi alla denuncia, deve inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate, distrutte o asportate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia autentica della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.

Se il sinistro interessa la garanzia 5 - Infedeltà

l'Assicurato deve, per i titoli di credito, denunciarne la perdita, nel termine di 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della stessa, agli emittenti dei titoli facendo opposizione al pagamento; l'Assicurato deve inoltre provvedere, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, alle formalità richieste dalla legge per la procedura di ammortamento.

L'Assicurato farà quanto possibile per ridurre i danni e sarà tenuto a seguire le istruzioni della FONDIARIA - SAI per le iniziative da assumere, anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta della FONDIARIA - SAI, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.

L'assicurazione non è operativa se l'Assicurato:

- **non aderisce all'invito della FONDIARIA - SAI di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria;**
- **addiviene, senza il consenso della FONDIARIA - SAI, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.**

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro e anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento stesso, la FONDIARIA - SAI ha facoltà di recedere dal contratto. Tale recesso ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso; tuttavia, se comunicato meno di 90 giorni prima di tale scadenza, il recesso ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione successivo, salvo il caso in cui il Contraente comunichi la volontà di ritenere valido il recesso per la scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della FONDIARIA - SAI non possono essere interpretati come rinuncia della FONDIARIA - SAI stessa a valersi della facoltà di recesso.

Negli altri casi di risoluzione anticipata spetta alla FONDIARIA - SAI, oltre le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione.

Art. 6 - Conservazione delle tracce del sinistro

L'Assicurato è obbligato a conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte della FONDIARIA - SAI e comunque non oltre 90 giorni dalla data del sinistro, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità. Egli deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 7 - Controversie sulla liquidazione dei danni: Garanzie 1 - Danni materiali - Parte muraria e/o al Contenuto; 2 - Rottura di Vetri, Cristalli e Insegne; 3 - Furto e Rapina; 4 - Portavalori; 5 - Infedeltà

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni coperti dalle garanzie suddette la controversia è deferita a due periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna; tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo nella nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Art. 8 - Riduzione della somma assicurata per il caso di sinistro furto e rapina

In caso di sinistro che colpisca le garanzie 3 - Furto e Rapina e 4 - Portavalori la somma

assicurata per ciascuna partita si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio scadente dopo il sinistro, e coincidente con l'inizio dell'annualità assicurativa, di un importo uguale a quello del danno risarcibile.

Resta però inteso che tale importo, a richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della FONDIARIA - SAI, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di premio.

Art. 9 - Competenza territoriale e rinuncia all'esecuzione provvisoria

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della FONDIARIA - SAI, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Le parti rinunciano espressamente a valersi dei disposti degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate

La FONDIARIA - SAI, con riferimento alle garanzie 1 - Danni materiali; 2 - Rottura di Vetri, Cristalli e Insegne; 3 - Furto e Rapina, ha il diritto di procedere in qualunque momento, all'ispezione delle cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

L'esercizio di tale diritto non riduce alcuno degli obblighi dell'Assicurato.

Art. 11 - Altre assicurazioni

Il Contraente è tenuto a denunciare alla FONDIARIA - SAI l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dal presente contratto.

In caso di mancata comunicazione, l'indennizzo dovuto sarà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata con il presente contratto e la somma complessivamente assicurata con tutti i contratti.

Se il Contraente omette dolosamente la comunicazione, la FONDIARIA - SAI non sarà tenuta a pagare l'indennizzo.

Art. 12 - Diminuzione delle somme assicurate

È facoltà della FONDIARIA - SAI di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate.

La diminuzione richiesta e la conseguente riduzione del premio hanno effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contraente ha peraltro diritto, ove non intenda accettare la diminuzione, di richiedere entro trenta giorni l'annullamento del contratto. L'annullamento ha effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della raccomandata e comporta il rimborso del rateo di premio non goduto.

Art. 13 - Prova

È a carico di chi chiede l'indennizzo provare l'esistenza degli elementi che valgono a costituire il diritto a termini di contratto.

Art. 14 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata e spedita almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, lo stesso è prorogato per un anno.

Art. 15 - Forma ed efficacia delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti avranno efficacia solo se fatte a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della FONDIARIA - SAI o all'Agenzia FONDIARIA - SAI alla quale è assegnato il contratto, a partire dal 5° giorno successivo a quello della data di spedizione.

Art. 16 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli atti da essa discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla FONDIARIA - SAI.

Art. 17 - Mezzi del pagamento del premio

I premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla FONDIARIA-SAI.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Unipol
GRUPPO

Unipol
GRUPPO



FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011 6657111
Fax (+39) 011 6657685
www.fondiana-sai.it

Direzione Firenze
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055 473441
Fax. (+39) 055 476026

Capitale sociale € 1.194.572.973,80 Int. Vers. Numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. 00818570012. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 N. 996) - Società
soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di
Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente
parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi
assicurativi al n. 046

SAI
FONDIARIA
divisione
SAI

FONDIARIA-SAI S.p.A.
SEDE IN TORINO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TORINO
TASSA DI ASSICURAZIONE
COMPENSAZIONE
QUELLA DI BOLLO